

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5668 del 23/11/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ADRIA SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Via Paletti n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi costituiti da Oli vegetali e animali esausti sito nel Comune di Cesenatico, Via Primo Maggio n. 29.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5827 del 23/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ADRIA SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Via Paletti n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi costituiti da Oli vegetali e animali esausti sito nel Comune di Cesenatico, Via Primo Maggio n. 29.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel

2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;
- la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 1/07/2020;
- con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DET-2020-89 del 07/08/2020, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 17/05/2019, acquisita al Prot. Com.le 22457 del 03/06/2019 e da Arpae al PG/2019/93508 del 13/06/2019, da **ADRIA SERVICE S.R.L.** nella persona di Babini Riccardo, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00,, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi costituiti da Oli vegetali e animali esausti sito nel Comune di Cesenatico, Via Primo Maggio n. 29, comprensiva di:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che la ditta ADRIA SERVICE S.r.l. esercita attività di gestione rifiuti in virtù dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, adottata con DET-AMB-2018-1630 del 05/04/2018, avente validità fino al 31/03/2023;

Evidenziato che la ditta chiede il rilascio dell'AUA con modifiche rispetto all'iscrizione vigente consistenti principalmente in:

- installazione di un silos con relativo bacino di contenimento dedicato alla messa in riserva dei rifiuti, posizionato all'esterno del fabbricato;
- installazione di due camere calde all'interno del fabbricato per il deposito di fusti e cisternette nel periodo invernale;
- conseguente aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo da 65 a 77 tonnellate;
- conseguente riorganizzazione del lay out dell'impianto.

Atteso che con nota Prot. Com.le 29877 del 11/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/109676, il SUAP del Comune di Cesenatico ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 20/11/2019 e 21/11/2019, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 46792 e 46875 e da Arpae al PG/2019/183742;

Vista la nota Prot. Com.le 724 del 07/01/2020 con la quale lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesenatico relativamente all'espressione di parere di conformità urbanistico – edilizia ha richiesto alla ditta di trasmettere ulteriore documentazione integrativa al fine di verificare se le nuove opere possano o meno rientrare nell'attività di edilizia libera;

Considerato che in data 11/03/2020 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 10315 e da Arpae al PG/2020/39132;

Visto pertanto l'ulteriore parere del Comune di Cesenatico Prot. Com.le 13380 del 14/04/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/55943 del 16/04/2020, da cui risulta quanto segue:

"[...] si esprime il seguente parere:

1) In ordine alla necessità o meno di titolo edilizio per la realizzazione delle camere calde e della zona caldaia si ritiene, trattandosi di apparecchiature/impianti semplicemente appoggiati al pavimento, che non necessitino di alcun titolo edilizio;

2) Per quanto riguarda l'installazione, all'esterno del fabbricato, del nuovo bacino di contenimento per la collocazione del serbatoio di stoccaggio olio, trattandosi di manufatto (circa mc 30) stabilmente ancorato al suolo, non qualificabile né quale pertinenza, né quale impianto tecnologico, si ritiene sia necessario chiedere preventivo permesso di costruire.”;

Ritenuto pertanto che non sia possibile autorizzare l'utilizzo del silos per la messa in riserva dei rifiuti in assenza del preventivo permesso di costruire e che pertanto non sia possibile concedere neanche l'aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo;

Dato atto pertanto che in data 23/04/2020 il responsabile dell'endoprocedimento “Rifiuti” ha trasmesso “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endo-procedimento “Rifiuti”, ove è evidenziato in particolare quanto segue:

“(...) si comunicano all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali i motivi che ostano all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento “comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06” **relativamente alla installazione del serbatoio per la messa in riserva degli oli esausti e relativo bacino di contenimento nonchè del conseguentemente all'aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo;**

- assenza di permesso di costruire per quanto riguarda l'installazione, all'esterno del fabbricato, **del nuovo bacino di contenimento per la collocazione del serbatoio di stoccaggio olio**, trattandosi di manufatto (circa mc 30) stabilmente ancorato al suolo, non qualificabile né quale pertinenza, né quale impianto tecnologico.

Ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. si riportano le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato:

- ottenimento del permesso di costruire e della relativa agibilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa edilizia, per l'installazione, all'esterno del fabbricato, del nuovo bacino di contenimento per la collocazione del serbatoio di stoccaggio olio.

Considerato che in allegato alla documentazione integrativa acquisita al PG n. 183742 del 29.11.2019 era stata trasmessa copia del modello di presentazione della valutazione progetto ai sensi del D.P.R. 151/11 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, si coglie altresì l'occasione per precisare sin da ora che al fine di avviare l'attività di messa in riserva dei rifiuti nel silos esterno dovrà essere trasmessa idonea documentazione (SCIA o CPI) al fine di attestare l'avvenuto adempimento alla normativa antincendio.”;

Vista pertanto la nota PG/2020/63365 del 30/04/2020, con cui la scrivente Agenzia ha evidenziato al Comune di Cesenatico la necessità di comunicare alla ditta i sopra indicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/16;

Vista la nota Prot. Com.le 16062 del 13/05/2020, acquisita al PG/2020/71234, con cui il Comune di Cesenatico ha comunicato alla ditta **ADRIA SERVICE S.r.l.** i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, assegnando il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare per iscritto eventuali osservazioni, anche corredate da documenti;

Vista la nota Prot. Com.le 31743 del 15/09/2020, acquisita al PG/2020/132124, con cui il Comune di Cesenatico ha comunicato il mancato riscontro da parte della ditta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

Ritenuti pertanto non superati i motivi ostativi sopraesposti;

Atteso che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale, l'unica modifica all'iscrizione esistente che si possa autorizzare, consiste nell'installazione delle due camere calde all'interno del fabbricato per il deposito di fusti e cisternette nel periodo invernale;

Considerato che in merito all'impatto acustico con nota Prot. Com.le 40587 del 20/11/2020, acquisita da Arpaе al PG/2020/168553, il Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Cesenatico ha comunicato quanto segue: *"in ordine alla valutazione di impatto acustico si prende atto di quanto prodotto e dichiarato dal tecnico incaricato e si ritiene la predetta documentazione esaustiva"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 17/11/2020;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in data 23/10/2020 è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **ADRIA SERVICE S.r.l.** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Precisato che il presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo già in possesso della ditta, la cui efficacia cesserà a far data dal rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale:

- Iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, rilasciata con DET-AMB-2018-1630 del 05/04/2018;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ADRIA SERVICE S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaе ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ADRIA SERVICE S.R.L.** (C.F./P.IVA 03760210363) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Via Paletti n. 1, **per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi costituiti da Oli vegetali e animali esausti sito nel Comune di Cesenatico, Via Primo Maggio n. 29.**

3. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.

5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.

8. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

9. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

11. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la ditta **ADRIA SERVICE S.r.l.** esercita attività di gestione rifiuti, costituita dalla messa in riserva di oli esausti vegetali e animali, in virtù dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, adottata con DET-AMB-2018-1630 del 05.04.2018, avente validità fino al 31.03.2023, presso l'impianto sito nel Comune di Cesenatico, Via Primo Maggio n. 29;

Vista la domanda presentata da **ADRIA SERVICE S.r.l.**, al SUAP del Comune di Cesenatico in data 17.05.2019, e acquisita al PG n. 93508 del 13.06.2019, e successive modifiche e integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di messa in riserva di rifiuti non pericolosi costituiti da Oli vegetali e animali esausti, comprensiva dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Evidenziato che la ditta chiede il rilascio dell'AUA con modifiche rispetto all'iscrizione vigente consistenti principalmente in:

- installazione di un silos con relativo bacino di contenimento dedicato alla messa in riserva dei rifiuti, posizionato all'esterno del fabbricato;
- installazione di due camere calde all'interno del fabbricato per il deposito di fusti e cisternette nel periodo invernale;
- conseguente aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo da 65 a 77 tonnellate;
- conseguente riorganizzazione del lay out dell'impianto.

Dato atto che con nota PG n. 105629 del 05.07.2020 è stata comunicata al Comune di Cesenatico la necessità di chiedere alla ditta la trasmissione di specifica documentazione integrativa ed inoltre è stato chiesto di esprimere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti, comunicando inoltre se la realizzazione delle camere calde, della zona caldaie nonché la realizzazione del nuovo bacino di contenimento per la collocazione del serbatoio necessitano o meno di titolo edilizio;

Vista la nota acquisita al PG n. 109676 del 11.07.2019 con cui il Comune di Cesenatico ha comunicato alla ditta l'avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. nonché la richiesta di documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **ADRIA SERVICE S.r.l.** al SUAP del Comune di Cesenatico in data 20.11.2019 e 21.11.2019, acquisita al PG n. 183742 del 29.11.2019;

Vista la nota acquisita al PG n. 1413 del 07.01.2019, con cui il Comune di Cesenatico trasmette il proprio parere di conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportato, chiedendo inoltre alla ditta di trasmettere

ulteriore documentazione integrativa al fine di verificare se le nuove opere possano o meno rientrare nell'attività di edilizia libera;

*"Il fabbricato è posto in **zona omogenea D2** a monte della ferrovia, di cui agli artt. 62 – 64 – 65 – 66 – 67 – 69 delle NTA di PRG, pertanto con destinazione a **"zona di completamento per funzioni produttive di tipo manifatturiero, per magazzinaggio e deposito di merce all'ingrosso"**;*

2) In ordine alla necessità o meno di titolo edilizio per la realizzazione delle camere calde, della zona caldaia e del nuovo bacino di contenimento per la collocazione del serbatoio, si specifica che, dalla documentazione allegata non è possibile stabilire con certezza se tali opere possano o meno rientrare nell'attività edilizia libera (di cui all'art. 7, commi 1-2-3, L.R. 15/2013, ovvero nel documento statale "Glossario Edilizia Libera", redatto ai sensi dell'art. 1 comma 2° D. Lgs. 222/2016) o necessitino, viceversa, di titolo edilizio;

Si richiede, pertanto, in relazione al suddetto punto 2, opportuna integrazione (mediante tavole grafiche e relazione tecnica) in cui siano evidenziati:

a) Eventuali precedenti edilizi autorizzativi;

b) Rappresentazione grafica puntuale degli oggetti edilizi (piante, prospetti e sezioni), opportunamente dimensionati;

c) Relazione tecnica in cui siano specificati il carattere di permanenza, l'eventuale ancoraggio al suolo, i materiali utilizzati e la destinazione d'uso."

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **ADRIA SERVICE S.r.l.**, acquisita al PG n. 39132 del 11.03.2020, in riscontro alla richiesta del Comune sopra riportata;

Visto l'ulteriore parere del Comune di Cesenatico, acquisito al PG n. 55943 del 16.04.2020, da cui risulta quanto segue:

"[...] si esprime il seguente parere:

1) In ordine alla necessità o meno di titolo edilizio per la realizzazione delle camere calde e della zona caldaia si ritiene, trattandosi di apparecchiature/impianti semplicemente appoggiati al pavimento, che non necessitino di alcun titolo edilizio;

*2) Per quanto riguarda l'installazione, all'esterno del fabbricato, **del nuovo bacino di contenimento per la collocazione del serbatoio di stoccaggio olio**, trattandosi di manufatto (circa mc 30) stabilmente ancorato al suolo, non qualificabile né quale pertinenza, né quale impianto tecnologico, **si ritiene sia necessario chiedere preventivo permesso di costruire.**"*

Ritenuto pertanto che non sia possibile autorizzare l'utilizzo del silos per la messa in riserva dei rifiuti in assenza del preventivo permesso di costruire e che pertanto non sia possibile concedere neanche l'aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo;

Valutato che, sulla base della documentazione di cui sopra, l'istanza di AUA relativamente alla comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 non potesse essere accolta positivamente per i seguenti **motivi ostativi** relativi all'endoprocedimento "comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06" relativamente **alla installazione del serbatoio per la messa in riserva degli oli esausti e relativo bacino di contenimento nonchè del conseguentemente all'aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo;**

- **assenza di permesso di costruire** per quanto riguarda l'installazione, all'esterno del fabbricato, **del nuovo bacino di contenimento per la collocazione del serbatoio di stoccaggio olio**, trattandosi di manufatto (circa mc 30) stabilmente ancorato al suolo, non qualificabile né quale pertinenza, né quale impianto tecnologico.

Ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. si riportano le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato:

- ottenimento del permesso di costruire e della relativa agibilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa edilizia, per l'installazione, all'esterno del fabbricato, **del nuovo bacino di contenimento per la collocazione del serbatoio di stoccaggio olio**.

Vista la nota PG n. 63365 del 30.04.2020, con cui la scrivente Agenzia ha evidenziato al Comune di Cesenatico la necessità di comunicare alla ditta i sopra indicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/16;

Vista pertanto la nota, acquisita al PG n. 71234 del 15.05.2020, con cui il Comune di Cesenatico ha comunicato alla ditta **ADRIA SERVICE S.r.l.** i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

Vista la successiva nota acquisita al PG n. 132124 del 15.09.2020, con cui il Comune di Cesenatico ha comunicato il mancato riscontro da parte della ditta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

Ritenuto pertanto che con il rilascio dell'AUA, l'unica modifica all'iscrizione esistente che si possa autorizzare, consista nell'installazione delle due camere calde all'interno del fabbricato per il deposito di fusti e cisternette nel periodo invernale;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25 delle norme tecniche;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, e che pertanto si rimanda al parere del Comune sopra riportato, la verifica di conformità urbanistica;

Richiamato pertanto il sopra riportato parere del Comune di Cesenatico, acquisito al PG n. 1413 del 07.01.2019, dal quale risulta in particolare che "il fabbricato è posto in *zona omogenea D2 a monte della ferrovia, di cui agli artt. 62 – 64 – 65 – 66 – 67 – 69 delle NTA di PRG, pertanto con destinazione a "zona di completamente per funzioni produttive di tipo manifatturiero, per magazzinaggio e deposito di merce all'ingrosso"*;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto in oggetto;

Fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;
- quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

- Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PG n. 183742 del 29.11.2019. denominata "Planimetria stabilimento", datata 14.08.2019, ad eccezione della installazione del silos per la messa in riserva localizzato all'esterno del capannone e della relativa zona di scarico olio, a firma del geom. R. Babini;

PRESCRIZIONI:

- A) La ditta **ADRIA SERVICE S.r.l.**, avente sede legale in Comune di Castelnuovo Rangone (MO) – Via Paletti n. 1, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- B) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto ubicato nel **Comune di Cesenatico (FC) - Via I Maggio n. 29** - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
11.11 – Oli esausti vegetali ed animali	200125	R13	65	1.500	---

- C) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- D) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- E) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- F) **Entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati **ad Arpae** i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.